ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
APRIGLIANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado con Percorsi a Indirizzo Musicale

VIA S.Maria VICO – Tel 0984-1930307 C.F. 80007240783 - C.M. CSIC81000R

Mail: csic81000r@istruzione.it PEC: csic81000r@pec.istruzione.it

www.icaprigliano.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -APRIGLIANO
Prot. 0004379 del 28/09/2023
VII (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA

OGGETTO: ***UTILIZZO DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92 A.S. 2023/2024.***

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2022-2023

Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i., presentata per la prima volta nel corrente anno scolastico, va inoltrata, tramite posta istituzionale csic81000r@istruzione.it, a questa dirigenza che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere presentata secondo il modello che si allega.

Per usufruire dei tre giorni di permesso, il personale deve inviare, la seguente documentazione:

- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
- dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità della disabilità.

Oltre alla summenzionata documentazione, il personale interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il dipendente:

- presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Novità fruizione permessi mensili di cui all'art.33 della Legge 104/92

Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, la fruizione dei tre giorni di permessi mensili di cui alla Legge n. 104/1992 per assistere i disabili potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 3096/2022.

- Con la modifica, ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
- Dalla stessa data, inoltre, il congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto (come già previsto per i permessi mensili). Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere instaurata successivamente alla richiesta del congedo.

Perdita, eventuale, dei benefici della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività a questa dirigenza ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993